

(Codice interno: 310502)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1534 del 03 novembre 2015

**Modifiche e adeguamenti del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) art. 121 D.Lgs. 152/2006. Artt. 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44 e Allegati E, F. DGR n. 51/CR del 20/7/2015.***[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si approvano alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, agli artt. 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44 e agli Allegati E, F.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In materia di tutela e gestione delle risorse idriche la normativa comunitaria, in particolare la direttiva 2000/60/CE, e il decreto di recepimento, D.Lgs. 152/2006, richiedono un costante impegno delle Regioni, delle Province Autonome e delle Autorità di Bacino, oggi in generale Distretti Idrografici, finalizzato alla predisposizione e applicazione, nei tempi e modi previsti, degli strumenti di pianificazione di competenza, necessari per il conseguimento degli obiettivi di qualità, per i corpi idrici, stabiliti dalla legge; strumenti di pianificazione che vanno predisposti tenendo in debito conto naturalmente sia gli aspetti ambientali che la sostenibilità economica delle azioni.

Il Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA), approvato il 5 novembre 2009 con provvedimento n. 107 del Consiglio regionale, è certamente uno degli strumenti di settore più importante e qualificante della nostra Regione, ampiamente dibattuto fin dalla sua adozione a fine 2004 e in vigore ormai da quasi sei anni.

L'attuazione del PTA risponde alla necessità, ormai indifferibile, di disporre di una normativa di riferimento certa e consolidata e in grado di assicurare nei tempi e nei modi previsti la qualità e la corretta gestione dell'acqua.

Nel tempo il PTA è stato oggetto di revisioni, modifiche e aggiornamenti o di semplici chiarimenti, dovuti prevalentemente alla necessità di adeguamento a nuove normative, alla necessità di chiarire e precisare alcuni aspetti applicativi, e di prorogare alcuni termini per l'attuazione di interventi e applicazione di limiti.

Qui di seguito sono schematicamente riassunti gli atti amministrativi con i quali si è provveduto ad aggiornare il PTA, a chiarirne i contenuti o a perfezionarne l'attuazione.

Atto	Numero e anno	Descrizione	Note
Dgr	80/2011	Linee guida PTA	Solo chiarimenti. Non modifica il testo del PTA
Dgr	145/2011	Proroga termini e modifiche art.32 comma 2	
Dgr	578/2011	Approvazione linee guida e convenzione per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e per la delega ai Gestori del controllo sui relativi scarichi	Provvedimento attuativo del PTA
Dgr	1580/2011	Modifica artt. 11 e 40	
Dgr	842/2012	Modifiche a vari articoli	
Dgr	1770/2012	Precisazioni	Solo chiarimenti. Non modifica il testo del PTA
Dgr	2626/2012	Modifiche art. 40	
Dgr	691/2014	Modifiche art. 34 assimilabilità scarichi ospedali	

Oltre alle su citate modifiche, per facilitarne l'applicazione, sul sito web della Regione del Veneto sono pubblicate e aggiornate periodicamente le risposte alle più frequenti richieste di chiarimenti (FAQ), pervenute all'ufficio da più soggetti: enti pubblici, progettisti, professionisti in generale, operatori di diversi settori interessati allo smaltimento di acque reflue etc.

Ciò premesso, di recente sono intervenute, da parte di diversi soggetti interessati, altre richieste di chiarimento o modifica di alcuni contenuti del Piano che rendono indispensabile una revisione di alcune sue parti, sempre tenendo conto della necessità

del raggiungimento degli obiettivi ambientali posti dalla Direttiva 2000/60/CE.

Pertanto, al fine di recepire, ove possibile, le nuove osservazioni e richieste pervenute, sono state predisposte alcune modifiche ad articoli del PTA.

Come previsto dallo stesso Piano di tutela delle Acque, all'art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche, con DGR n. 51/CR del 20/7/2015 è stato chiesto il necessario parere alla Commissione consiliare competente. Quest'ultima si è espressa favorevolmente a maggioranza, con parere n. 3 trasmesso con prot. n. 20839 dell'1/10/2015, segnalando la necessità di valutare alcuni aspetti. Compiute tali valutazioni, si ritiene di accogliere le osservazioni di cui ai punti 1. 2. e 3. del citato verbale, in relazione alla necessità di introdurre una ragionevole tempistica per l'adeguamento da parte dei gestori della rete fognaria, delle dotazioni degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste, con conseguente modifica del comma 4 dell'art. 33, alla necessità di mantenere invariata la norma di cui alla lettera b), comma 9 dell'art. 40 laddove viene specificato che i pozzi per innaffiamento giardini e orti non possono essere spinti a profondità superiori alla prima falda utile, termine quest'ultimo introdotto per una maggior chiarezza della disposizione, e alla necessità di puntualizzare che la possibilità di modifiche temporanee delle modalità di rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) è limitata ad esigenze di interventi alle opere di derivazione esistenti necessari ai fini di garantire il corretto rilascio del DMV stesso.

In particolare, relativamente alla rilevata legittimità dell'integrazione all'art. 44, si evidenzia che nessuna norma disciplina la modifica temporanea delle modalità di rilascio del DMV qualora sussistano motivate esigenze di interventi alle opere di derivazione esistenti per garantirne il corretto rilascio, non realizzabili senza ricorrere a tale modifica del rilascio. Si citano, ad esempio, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, eventuali richieste derivanti dall'applicazione del piano di monitoraggio e controllo della derivazione, ma anche per sopravvenute disposizioni normative.

Si è scelta la procedura cautelativa già prevista dall'art. 44 nel caso di deroghe (per limitati e definiti periodi di tempo): ordinanza del Presidente della Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, sentite le autorità di bacino e le province territorialmente interessate.

Resta comunque fermo il divieto di pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo di qualità per il corpo idrico interessato.

Per quanto sopra, anche considerate e valutate le altre osservazioni del WWF e di Legambiente si ritiene di approvare le modifiche alle Norme Tecniche del Piano di tutela delle acque come indicate in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Le motivazioni delle modifiche sono riportate in **Allegato B**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTO il Piano di tutela delle Acque, approvato con Per n. 107 del 5/11/2009 e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 17 del 17/4/2012;

VISTA la DGR n. 51/CR del 20/7/2015;

VISTO il parere della Seconda Commissione consiliare n. 3 prot. n. 20839 dell'1/10/2015;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. per quanto in premessa esposto, di approvare le modifiche alle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque come descritte in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e come motivate in **Allegato B**, parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
3. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 1534 del 03 novembre 2015**

pag. 1/13

**MODIFICHE AL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)**

<b>PTA vigente</b>	<b>Modifiche proposte</b>
<b>Art. 33 - Sfioratori di piena delle reti fognarie miste</b>	<b>Art. 33 - Sfioratori di piena delle reti fognarie miste</b>
<p>...</p> <p>4.</p> <p>Gli sfioratori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili. A tal fine, i gestori della rete fognaria devono provvedere a redigere un programma di adeguamento degli sfiori esistenti che deve essere approvato dall'AATO e comunicato alla provincia entro due anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano. Entro il 2014 tutti gli sfioratori dovranno essere dotati di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani. Eventuali casi di situazioni particolari e limitate ove non vi sia la possibilità tecnica di realizzare né l'una né l'altra delle suddette azioni a costi sostenibili e nel rispetto delle condizioni di sicurezza, dovranno essere adeguatamente documentati e giustificati nel succitato programma di adeguamento. In tal caso l'AATO dovrà ricomprendere nel piano d'ambito gli interventi necessari a ridurre l'impatto di tali sfiori sui corpi idrici recettori.</p>	<p>...</p> <p>4.</p> <p>Gli sfioratori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili. A tal fine, i gestori della rete fognaria devono provvedere a effettuare una ricognizione degli sfioratori esistenti che consenta di individuare, almeno per ordine di grandezza, i rapporti tra la portata di punta della fognatura in tempo di pioggia e la portata media della fognatura in tempo di secco nelle 24 ore e a redigere un programma di adeguamento degli sfiori esistenti che deve essere approvato dal Consiglio di Bacino e comunicato alla Provincia entro il 2016. Gli stralci operativi del programma di adeguamento, periodicamente aggiornato, dovranno far parte dei Piani d'Ambito. Il programma di adeguamento dovrà prevedere che gli sfioratori siano dotati almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani, laddove sia tecnicamente ed economicamente sostenibile.</p>

<b>PTA vigente</b>	<b>Modifiche proposte</b>
<b>Art. 34 - Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche</b>	<b>Art. 34 - Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche</b>
<p>1. ...</p> <p>quindi lo scarico in fognatura dell'insediamento in questione viene considerato alla stessa stregua degli scarichi industriali in fognatura.</p> <p>...</p>	<p><i>Al comma 1 dopo la tabella di cui al punto e.3 sono eliminate le seguenti parole</i></p> <p>1. ...</p> <p>quindi lo scarico in fognatura dell'insediamento in questione viene considerato alla stessa stregua degli scarichi industriali in fognatura.</p>
	<p><i>Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma 9:</i></p> <p>9. Esclusivamente per le acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche, provenienti da installazioni o edifici isolati in ambiti territoriali particolari, laddove a motivo degli aspetti ambientali, paesaggistici o dell'orografia e comunque per la singolarità dei luoghi, non è possibile realizzare sistemi di trattamento in loco adeguatamente efficienti a</p>

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1534 del 03 novembre 2015**

pag. 2/13

	costi sostenibili, inclusi i sistemi di cui all'art. 21, né provvedere all'allontanamento dei reflui prodotti tramite un classico sistema di collettamento a costi sostenibili, il concetto di stabilità e continuità del sistema di collettamento di cui al comma 1 lettera w dell'art. 6, è fatto salvo purché lo scarico sia indirizzato in fognatura e a un idoneo sistema di trattamento, mediante un sistema di pozzetti, condotte, serbatoi a tenuta anche mobili, che garantiscano in ogni momento e in ogni punto l'assenza di contatto tra il refluo e l'ambiente esterno. Tali sistemi vanno verificati caso per caso dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura.
--	--

<b>PTA vigente</b>	<b>Modifiche proposte</b>
<b>Art. 37 - Acque reflue industriali</b>	<b>Art. 37 - Acque reflue industriali</b>
<p>6. Le reti di raccolta, di nuova realizzazione, a servizio di stabilimenti industriali devono essere realizzate con linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico e le acque meteoriche di dilavamento di cui all'articolo 39. In caso di dimostrata impossibilità tecnica, adeguatamente documentata, a convogliare al recettore finale separatamente le diverse acque di scarico, queste possono essere convogliate tramite un unico scarico comune purché siano predisposti idonei punti di campionamento, da realizzarsi immediatamente a monte del punto di confluenza, in conformità alle indicazioni dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, che consentano di accertare le caratteristiche delle acque reflue scaricate dalle singole reti di collettamento.</p> <p>7. Le reti esistenti devono essere adeguate alle disposizioni del comma precedente entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.</p>	<p>6. Le reti di raccolta, di nuova realizzazione, a servizio di stabilimenti industriali devono essere realizzate con linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico e le acque meteoriche di dilavamento di cui all'articolo 39. In caso di dimostrata impossibilità tecnica adeguatamente documentata, o in caso di dimostrata eccessiva onerosità rispetto ai benefici ambientali conseguibili, a convogliare al recettore finale separatamente le diverse acque, e/o nel caso in cui si dimostri mediante certificazione analitica che le acque meteoriche di dilavamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 39 sono qualitativamente simili alle acque di processo, tali acque possono essere trattate congiuntamente e convogliate tramite un unico scarico comune, purché siano predisposti idonei punti di campionamento, da realizzarsi immediatamente a monte del punto di confluenza, in conformità alle indicazioni dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, che consentano di accertare le caratteristiche delle acque reflue scaricate dalle singole reti di collettamento, e previa dimostrazione tecnica dell'idoneità dell'impianto di trattamento e dell'assenza di fenomeni di diluizione.</p> <p>7. Le reti esistenti devono essere adeguate alle disposizioni del comma precedente anche al fine di evitare la diluizione delle acque di processo con le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico e con le acque meteoriche di dilavamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 39, e secondo la tempistica fissata dall'autorità preposta all'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di processo.</p>

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1534 del 03 novembre 2015**

pag. 3/13

<b>PTA vigente</b>	<b>Modifiche proposte</b>
<b>Art. 38 Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura</b>	<b>Art. 38 Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura</b>
2. .....31/12/2015.....	2. .....31/12/2018.....

<b>PTA vigente</b>	<b>Modifiche proposte</b>
<b>Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio</b>	<b>Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio</b>
1. ... La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione ... (...)	1. ... La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione... (...)
3. ... In tali casi lo scarico delle acque trattate di seconda pioggia può avvenire in fognatura nera o mista solo previo assenso del Gestore della rete fognaria....	3. ... In tali casi il recapito delle acque trattate di seconda pioggia può avvenire in fognatura nera o mista solo previo assenso del Gestore della rete fognaria....
3. ... d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, come individuate al comma 1, di estensione superiore o uguale a 5000 m <sup>2</sup> ;	<i>Alla fine del comma 3 lettera d) sono aggiunte le seguenti parole:</i> 3. ... d) .....con esclusione di cave, miniere e ogni altra attività che comporti movimenti di terra finalizzati alla realizzazione di opere e manufatti, come i cantieri di costruzione con movimento terra e gli impianti di lavorazione di inerti naturali. e) superfici esposte all'azione della pioggia, destinate al carico e/o alla distribuzione dei carburanti, anche senza vendita degli stessi, e ad operazioni connesse e complementari che comportino analogo rischio di dilavamento di oli, tensioattivi e altre sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente. (...)
e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;	<i>Dopo la lettera e) del comma 3 è inserito il seguente paragrafo:</i> Tra le superfici di cui alla lettera e) sono comprese le superfici destinate alla vendita all'ingrosso di carburanti ed i punti di distribuzione di carburanti per uso aziendale e privato in generale. Devono essere trattate le acque di prima pioggia provenienti da superfici nelle quali può esservi il trascinamento di sostanze derivanti dal carico e distribuzione dei carburanti. Possono essere escluse dal trattamento delle acque di prima pioggia le superfici non connesse con il carico e la distribuzione dei carburanti e che non comportino rischio di dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente.
4. ...	4. ...

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1534 del 03 novembre 2015**

pag. 4/13

<p>Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si dovranno assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali il valore 0,9 per le superfici impermeabili, il valore 0,6 per le superfici semipermeabili, il valore 0,2 per le superfici permeabili, escludendo dal computo le superfici coltivate.</p>	<p>Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si dovranno assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali il valore 0,9 per le superfici impermeabili ed il valore 0,6 per le superfici semipermeabili. Le disposizioni del comma 3 non si applicano nel caso sia dimostrato che le caratteristiche di permeabilità dell'area sono tali da determinare un coefficiente di afflusso pari o inferiore a 0,4.</p>
<p>5. Per le seguenti superfici:</p> <p>a) strade pubbliche e private;</p> <p>b) piazzali, di estensione inferiore a 2.000 m<sup>2</sup>, a servizio di autofficine, carrozzerie e autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;</p> <p>c) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 5000 m<sup>2</sup>;</p> <p>d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione inferiore a 5.000 m<sup>2</sup>;</p> <p>e) tutte le altre superfici non previste ai commi 1 e 3; le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9. Nei casi previsti dal presente comma, laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate.</p>	<p>5. Per tutte le superfici diverse da quelle previste ai commi 1 e 3 le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9. Nei casi previsti dal presente comma, laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate.</p>
<p>6. I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, devono predisporre un piano di adeguamento entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, che deve garantire la realizzazione di quanto previsto al presente articolo entro il 31/12/2015.</p>	<p>6. I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo, devono presentare all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, un piano di adeguamento entro il 29/02/2016. Il piano di adeguamento dovrà contenere un cronoprogramma che riporti la scansione temporale della sua attuazione. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31/12/2018, salvo comprovati motivi, che vanno tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all'Autorità competente, la quale potrà stabilire eventuali nuovi termini per l'adeguamento.</p>
<p>8. Per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 A.E. con recapito diretto delle acque</p>	<p>8. Per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 A.E. con recapito diretto delle acque</p>

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1534 del 03 novembre 2015**

pag. 5/13

meteoriche nei corpi idrici superficiali, l'AATO, sentita la provincia, è tenuta a prevedere dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, in grado di consentire, entro il 2015, una riduzione del carico inquinante da queste derivante non inferiore al 50% in termini di solidi sospesi totali. Dovranno essere privilegiati criteri ed interventi che ottimizzino il numero, la localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia.	meteoriche nei corpi idrici superficiali, il Consiglio di Bacino, sentita la provincia, è tenuto a prevedere dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, in grado di consentire, entro il 2015, una riduzione del carico inquinante da queste derivante non inferiore al 50% in termini di solidi sospesi totali. Dovranno essere privilegiati criteri ed interventi che ottimizzino il numero, la localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia.
--	--

<b>PTA vigente</b>	<b>Modifiche proposte</b>
<b>Art. 40 – Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee</b>	<b>Art. 40 – Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee</b>
<p>1. Nei territori dei comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, elencati nell'Allegato "E", possono essere assentite esclusivamente le istanze di:</p> <p>a) derivazione di acque sotterranee per uso termale e minerale di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni;</p> <p>b) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici;</p> <p>c) derivazione di acque sotterranee per uso potabile igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto;</p> <p>d) derivazione di acque sotterranee per uso antincendio, avanzate da soggetti privati, qualora non esistano alternative per l'approvvigionamento idrico necessario;</p> <p>e) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica o da altri soggetti da utilizzarsi al di fuori dei periodi di fornitura stagionale da parte del consorzio di bonifica, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s, previa installazione di idonee apparecchiature per la registrazione delle portate istantanee estratte; salvo quanto disposto dai successivi commi 14 bis e 14 quater;</p> <p>f) derivazione di acque sotterranee per usi geotermici o di scambio termico, con esclusione dei territori dei comuni di cui alle Tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 del paragrafo 3.6.3 degli "Indirizzi di Piano";</p> <p>g) derivazione di acque sotterranee per impianti funzionali all'esercizio di un pubblico servizio;</p> <p>h) riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici" e successive modificazioni;</p> <p>i) rinnovo delle concessioni per qualsiasi uso, senza varianti in aumento della portata</p>	<p>1. Sono protette le falde acquifere o le porzioni di falda acquifera, utilizzate per alimentare acquedotti che rivestono carattere di pubblico interesse, come qui di seguito individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le falde acquifere comprese tra le profondità riportate nell'allegato E1;</li> <li>- le porzioni di falda acquifera indicate nell'allegato E2, che si trovano al di sotto della quota di - 30 m misurati dalla superficie del livello statico della falda, come individuato localmente.</li> </ul> <p>Non possono essere realizzate sonde geotermiche che intercettino le falde utilizzate per scopi idropotabili indicate negli Allegati E1 ed E2.</p> <p>Dalle falde acquifere protette possono essere assentite esclusivamente le istanze di:</p> <p>a) derivazione di acque sotterranee per uso termale e minerale di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni;</p> <p>b) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici;</p> <p>c) derivazione di acque sotterranee per uso potabile e igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto;</p> <p>d) derivazione di acque sotterranee per la preparazione e confezionamento dei prodotti dell'industria alimentare;</p> <p>e) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica o da altri soggetti da utilizzarsi al di fuori dei periodi di fornitura stagionale da parte del consorzio di bonifica, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s, previa installazione di idonee apparecchiature per la registrazione delle portate istantanee estratte; salvo quanto disposto dai successivi commi 14 bis e 14 quater;</p> <p>f) derivazione di acque sotterranee per impianti funzionali all'esercizio di un pubblico servizio;</p>



**ALLEGATO A alla Dgr n. 1534 del 03 novembre 2015**

pag. 6/13

<p>concessa, fatte salve le verifiche di sostenibilità con la risorsa disponibile;</p> <p>j) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo relative a interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal Piano di Sviluppo Rurale, che comportino un effettivo e documentato risparmio della risorsa idrica;</p> <p>k) derivazione di acque sotterranee per uso domestico destinato all'innaffiamento di giardini ed orti, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda freatica;</p> <p>l) derivazione di acque sotterranee per lo svolgimento di attività che non hanno fini di lucro, non sono ad uso personale, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda freatica, esclusivamente per le seguenti finalità:</p> <p>1) allevamento ittogenico per il ripopolamento dei corsi d'acqua, limitatamente al periodo nel quale la derivazione superficiale non ne consenta l'utilizzo;</p> <p>2) irrigazione di struttura sportiva, qualora il consorzio di bonifica non possa garantire il servizio.</p>	<p>g) riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici" e successive modificazioni;</p> <p>h) varianti in aumento della portata concessa, anche in fase di rinnovo delle concessioni di derivazione per qualsiasi altro uso, previa verifica della sostenibilità, da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;</p> <p>i) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo relative a interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal Piano di Sviluppo Rurale, che comportino un effettivo e documentato risparmio della risorsa idrica.</p>
<p>3. Nelle aree di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) i prelievi per uso domestico non possono superare il limite di 0,1 l/s, quale portata media giornaliera;</p> <p>b) i pozzi ad uso domestico devono essere dotati di apparecchi di misura dei consumi, in portata o volume. I dati dei consumi in termini di volume annuo, dovranno essere trasmessi annualmente all'AATO territorialmente competente, che provvederà all'invio in Regione;</p> <p>c) per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo. Sono vietati i pozzi a salienza naturale destinati all'utilizzo ornamentale (fontane a getto continuo): entro la data del 30 giugno 2012 i pozzi esistenti di tale tipologia (pozzi a salienza naturale destinati all'utilizzo ornamentale senza specifico impiego – fontane a getto continuo) devono essere chiusi con le modalità stabilite dall'amministrazione competente al rilascio delle concessioni. Nel caso di mancato rispetto di tale disposizione il Sindaco, previa diffida agli interessati, procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.</p>	<p>3. Per i prelievi dalle falde acquifere protette individuate al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) i prelievi per uso domestico possono superare il limite di 0,1 l/s, quale portata media giornaliera, solo qualora non fossero possibili approvvigionamenti alternativi, fatta salva la sostenibilità con la risorsa disponibile;</p> <p>b) i pozzi ad uso domestico devono essere dotati di apparecchi di misura dei consumi, in portata o volume. I dati dei consumi in termini di volume annuo, dovranno essere trasmessi annualmente al Consiglio di Bacino territorialmente competente, che provvederà all'invio in Regione;</p> <p>c) per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo. I pozzi a salienza naturale destinati all'utilizzo ornamentale (fontane a getto continuo) devono essere chiusi con le modalità stabilite dall'amministrazione competente al rilascio delle concessioni. Nel caso di mancato rispetto di tale disposizione il Sindaco, previa diffida agli interessati, procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente;</p> <p>d) la testa pozzo deve essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità del pozzo e la misura del livello piezometrico della falda.</p>
<p>4. Nelle restanti porzioni del territorio regionale possono essere assentite, oltre alle istanze di cui al comma 1, anche le istanze di derivazione di acque sotterranee per:</p>	<p>4. Dalle falde acquifere diverse da quelle protette di cui al comma 1 possono essere assentite, oltre alle istanze di cui al comma 1, anche istanze di derivazione di acque sotterranee per usi diversi.</p>

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1534 del 03 novembre 2015**

pag. 7/13

<p>a) uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica o da altri soggetti da utilizzarsi al di fuori dei periodi di fornitura stagionale da parte del consorzio di bonifica;</p> <p>b) altri usi diversi da quelli del comma 1, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 3 l/s. Per gli utilizzi industriali, l'istanza di derivazione può essere assentita solo in aree non servite da acquedotto industriale. Resta fermo che, per gli usi potabile, igienico sanitario e antincendio, l'istanza può essere assentita soltanto in aree non servite da acquedotto civile.</p>	<p>Per tutti gli usi il piano di massima di estrazione e la relazione geologica previsti dalla normativa nazionale, dovranno quantificare l'acqua richiesta in concessione e motivare le modalità di prelievo in rapporto alle condizioni geologiche e idrogeologiche locali.</p> <p>Per gli utilizzi industriali l'istanza di derivazione può essere assentita solo in aree non servite da acquedotto industriale. Resta fermo che, per gli usi potabile, igienico sanitario e antincendio, l'istanza può essere assentita soltanto in aree non servite da acquedotto civile o laddove è dimostrato che l'approvvigionamento da acquedotto non è sostenibile.</p>
<p>7. Le istanze di riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del R.D. n. 1775/1933 per usi diversi da quello potabile, relative a pozzi insistenti sui corpi idrici vincolati all'uso potabile ai sensi del presente Piano, possono essere assentite solo qualora risultino compatibili con l'utilizzazione potabile per la quale il vincolo è stato disposto. A tal fine, l'autorità competente procede ai necessari accertamenti acquisendo, in particolare, il parere tecnico motivato dell'ente preposto al servizio idrico, cui compete l'uso della risorsa vincolata.</p>	<p>7. Le istanze di riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del R.D. n. 1775/1933 per usi diversi da quello potabile, relative a pozzi insistenti nei corpi idrici individuati negli Allegati E1 ed E2, possono essere assentite solo qualora risultino compatibili con l'utilizzazione potabile per la quale il vincolo è stato disposto. A tal fine, l'autorità competente procede ai necessari accertamenti acquisendo, in particolare, il parere tecnico motivato dell'ente preposto al servizio idrico, cui compete l'uso della risorsa vincolata.</p>
<p>9. La realizzazione di pozzi per gli usi domestici di acque sotterranee di cui all'articolo 93 del R.D. n. 1775/1933 è ammessa:</p> <p>a) in zone sprovviste di acquedotto civile e per le quali il soggetto gestore del servizio dichiara l'impossibilità di eseguire l'allacciamento;</p> <p>b) in zone servite dall'acquedotto civile, esclusivamente per l'innaffiamento di giardini ed orti, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda freatica.</p>	<p>9. La realizzazione di pozzi per gli usi domestici di acque sotterranee di cui all'articolo 93 del R.D. n. 1775/1933 è ammessa:</p> <p>a) in zone sprovviste di acquedotto civile e per le quali il soggetto gestore del servizio dichiara l'impossibilità di eseguire l'allacciamento;</p> <p>b) in zone servite dall'acquedotto civile, esclusivamente per l'innaffiamento di giardini ed orti, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda utile.</p>
<p>10. Al fine di garantire la tutela delle risorse idriche sotterranee e di prevenire fenomeni che possono arrecare danno all'equilibrio idrogeologico, la realizzazione di pozzi, con l'esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 metri dal piano campagna e portata inferiore a 0,1 l/s come media giornaliera, e la realizzazione di sondaggi con esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 metri dal piano campagna, sono sottoposte a progettazione e direzione lavori. Il progetto deve prevedere modalità di realizzazione compatibili con la situazione geologica e idrogeologica del sottosuolo.</p>	<p>10. Al fine di garantire la tutela delle risorse idriche sotterranee e di prevenire fenomeni che possono arrecare danno all'equilibrio idrogeologico, la realizzazione di pozzi, con l'esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 metri dal piano campagna o portata inferiore a 0,1 l/s come media giornaliera, e la realizzazione di sondaggi con esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 metri dal piano campagna, sono sottoposte a progettazione e direzione lavori. Il progetto deve prevedere modalità di realizzazione compatibili con la situazione geologica e idrogeologica del sottosuolo.</p>
<p>11. Al termine dei lavori deve essere trasmesso alla Regione il profilo stratigrafico del foro corredato da schemi tecnici dell'opera, congiuntamente alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori.</p>	<p>11. Al termine dei lavori deve essere trasmesso alla Regione il profilo stratigrafico del foro corredato da schemi tecnici dell'opera, comprensivi delle cementazioni eseguite, congiuntamente alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori.</p>
<p>12. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la</p>	<p>12. La Giunta regionale predispone linee guida per la progettazione, la realizzazione, la</p>

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1534 del 03 novembre 2015**

pag. 8/13

Giunta regionale predispone linee guida per la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la chiusura dei pozzi.	manutenzione e la chiusura dei pozzi.
14. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Regione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, dà avvio alla realizzazione delle misure non strutturali per la tutela quantitativa della risorsa ed il risparmio idrico ai sensi di quanto disposto negli "Indirizzi di Piano" ed ai sensi del D.lgs. n. 152/2006.	14. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Regione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, dà avvio alla realizzazione delle misure non strutturali per la tutela quantitativa della risorsa ed il risparmio idrico.

<b>PTA vigente</b>	<b>Modifiche proposte</b>
<b>Art. 44 - Deroghe al deflusso minimo vitale</b>	<b>Art. 44 - Deroghe al deflusso minimo vitale</b>
	<p><i>Dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente lettera d):</i></p> <p>d) quando sussistano esigenze di eseguire interventi alle opere di derivazione esistenti, necessari al fine del corretto rilascio del DMV e non altrimenti realizzabili.</p> <p>.....</p>

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1534 del 03 novembre 2015**

pag. 9/13

**Allegato E**

L'Allegato E "Comuni compresi nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi" del PTA vigente è sostituito dagli Allegati E1 ed E2 di seguito riportati.

**ALLEGATO E1 ALLE NORME TECNICHE****COMUNI NEL CUI TERRITORIO SONO PRESENTI FALDE ACQUIFERE  
DA SOTTOPORRE A TUTELA, CON RELATIVE PROFONDITA' DA TUTELARE**

Le falde individuate possono non essere presenti su tutto il territorio comunale, soprattutto per le zone prossime alla fascia pedemontana e prossime ad alvei fluviali. In caso di dubbia interferenza con pozzi pubblici vanno eseguite indagini ed eventualmente, laddove possibile, prove idrauliche.

Comune	Prov.	Consiglio di Bacino	Gestore	n. pozzi pubblici	Tetto e letto falde da sottoporre a tutela. Quota (m dal p.c.)
Alano di Piave	BL	VO	ATS	3	8 - 40
Borso del Grappa	TV	VO	ATS	8	16 - 110
Cison di Valmarino	TV	VO	ATS	1	102 - 108
Cornuda	TV	VO	ATS	6	45 - 100
Crespano del Grappa	TV	VO	ATS	8	15 - 120
Farra di Soligo	TV	VO	ATS	6	13 - 128
Follina	TV	VO	ATS	6	17 - 47
Moriago della Battaglia	TV	VO	ATS	4	55 - 100
Paderno del Grappa	TV	VO	ATS	3	34 - 72
Pederobba	TV	VO	ATS	3	30 - 34
Revine Lago	TV	VO	ATS	2	127 - 175
Tarzo	TV	VO	ATS	3	47 - 90
Valdobbiadene	TV	VO	ATS	4	9 - 27
Vidor	TV	VO	ATS	3	44 - 49
Conegliano	TV	VO	SISP	10	10 - 34
Fregona	TV	VO	SISP	1	90-99
S. Pietro di Feletto	TV	VO	SISP	6	12 - 69
Susegana	TV	VO	SISP	5	19 - 77
Vittorio Veneto	TV	VO	SISP	21	14 - 60
Silea	TV	VO	Sile Piave	13	55 - 269
Molvena	VI	BRE	ETRA	1	30-35
Trebaseleghe	PD	BRE	Veritas	7	232 - 321
Pianezze	VI	BRE	ETRA	2	23 - 30
Pove del Grappa	VI	BRE	ETRA	1	10 - 14

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1534 del 03 novembre 2015**

pag. 10/13

Comune	Prov.	Consiglio di Bacino	Gestore	n. pozzi pubblici	Tetto e letto falde da sottoporre a tutela. Quota (m dal p.c.)
Solagna	VI	BRE	ETRA	1	<b>15 - 19</b>
Bussolengo	VR	VER	Acque Veronesi	11	<b>80 - 125</b>
Caldiero	VR	VER	Acque Veronesi	6	<b>24 - 198</b>
Lavagno	VR	VER	Acque Veronesi	4	<b>98 - 118</b>
Legnago	VR	VER	Acque Veronesi	3	<b>18 - 60</b>
Pescantina	VR	VER	Acque Veronesi	4	<b>45 - 97</b>
Soave	VR	VER	Acque Veronesi	6	<b>22 - 64</b>
Vigasio	VR	VER	Acque Veronesi	3	<b>80 - 108</b>
Bovolone	VR	VER	Acque Veronesi	7	<b>116 - 139</b>
Erbè	VR	VER	Acque Veronesi	2	<b>&gt; 112</b>
Nogarole Rocca	VR	VER	Acque Veronesi	3	<b>64 - 98</b>
Sorgà	VR	VER	Acque Veronesi	2	<b>&gt; 156</b>
Trevenzuolo	VR	VER	Acque Veronesi	1	<b>&gt; 104</b>
Pastrengo	VR	VER	AGS	3	<b>120 - 265</b>
S. Ambrogio	VR	VER	AGS	4	<b>60-253</b>
Lonigo	VI	VCH	Acque Veronesi	6	<b>47 - 103</b>
Brendola	VI	VCH	Acque del Chiampo	2	<b>27 - 43</b>
Chiampo	VI	VCH	Acque del Chiampo	12	<b>3 - 50</b>
Arzignano	VI	VCH	Acque del Chiampo	14	<b>28 - 101</b>
Montorso Vic.	VI	VCH	Acque del Chiampo	2	<b>15 - 46</b>
Scorzè	VE	LAG	Veritas	12	<b>43 - 54 e 198 - 304</b>
Preganziol	TV	LAG	Veritas	2	<b>150 - 270</b>
Caldogno	VI	BAC	Aps e Acque Vicentine	3	<b>63 - 132</b>
Monticello Conte Otto	VI	BAC	Aps e Acque Vicentine	12	<b>100 - 190</b>
Orgiano	VI	BAC	Acque Vicentine	3	<b>26 - 119</b>
Vicenza	VI	BAC	Acque Vicentine	21	<b>60 - 204</b>
Vicenza	VI	BAC	Aps	9	<b>95 - 190</b>
Vicenza	VI	BAC	ETRA	7	<b>51 - 132</b>
Villaverla	VI	BAC	Aps e Avs	5	<b>10 - 15 e 52 - 127</b>
Totale				<b>297</b>	

Abbreviazioni Consigli di Bacino:

BAC: Bacchiglione

BRE: Brenta

LAG: Laguna di Venezia

VER: Veronese

VCH: Valle del Chiampo

VO: Veneto Orientale

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1534 del 03 novembre 2015**

pag. 11/13

**ALLEGATO E2 ALLE NORME TECNICHE**  
**COMUNI NEL CUI TERRITORIO SONO PRESENTI FALDE ACQUIFERE**  
**DA SOTTOPORRE A TUTELA (IN ZONE VULNERABILI)**

Le falde individuate possono non essere presenti su tutto il territorio comunale.  
 Sono protette le porzioni di falda acquifera del sistema indifferenziato presente nei comuni indicati, che si trovano al di sotto della quota di – 30 m misurati dalla superficie del livello statico della falda, come individuato localmente.

Comune	Prov.	Consiglio di Bacino	Gestore	n. pozzi pubblici	Quota (m dal P.C.) inizio prima fenestrazione pozzo
Castelfranco Veneto	TV	VO	ATS	7	74
Fonte	TV	VO	ATS	4	9
Istrana	TV	VO	ATS	2	174
Loria	TV	VO	ATS	2	82
Maserada sul Piave	TV	VO	ATS	2	41
Montebelluna	TV	VO	ATS	1	nd
Mussolente	VI	VO	ATS	3	8
Nervesa della Battaglia	TV	VO	ATS	4	13
Paese	TV	VO	ATS	3	70
Ponzano Veneto	TV	VO	ATS	4	40
Povegliano	TV	VO	ATS	2	81
Riese Pio X	TV	VO	ATS	1	82
San Zenone degli Ezzelini	TV	VO	ATS	2	nd
Spresiano	TV	VO	ATS	5	49
Trevignano	TV	VO	ATS	2	96
Treviso	TV	VO	ATS	22	54
Vedelago	TV	VO	ATS	1	104
Villorba	TV	VO	ATS	3	39
Volpago del Montello	TV	VO	ATS	1	120
Cimadolmo	TV	VO	SISP	1	84
Cordignano	TV	VO	SISP	2	16
Mareno di Piave	TV	VO	SISP	1	78
Ormelle	TV	VO	SISP	5	79
S. Polo di Piave	TV	VO	SISP	9	71
S. Lucia di Piave	TV	VO	SISP	2	43
Carbonera	TV	VO	Sile Piave	5	138
Maserada sul Piave	TV	VO	ASI	10	54
Ormelle	TV	VO	ASI	7	75
Bassano del Grappa	VI	BRE	ETRA	7	49
Carmignano di Brenta	PD	BRE	ETRA	4	10
Cartigliano	VI	BRE	ETRA	1	25
Cassola	VI	BRE	ETRA	2	63
Fontaniva	PD	BRE	ETRA	17	38

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1534 del 03 novembre 2015**

pag. 12/13

<b>Comune</b>	<b>Prov.</b>	<b>Consiglio di Bacino</b>	<b>Gestore</b>	<b>n. pozzi pubblici</b>	<b>Quota (m dal P.C.) inizio prima fenestrazione pozzo</b>
Galliera Veneta	PD	BRE	ETRA	2	<b>70</b>
Loreggia	PD	BRE	ETRA	7	<b>16</b>
Marostica	VI	BRE	ETRA	5	<b>17</b>
Mason Vicentino	VI	BRE	ETRA	3	<b>30</b>
Nove	VI	BRE	ETRA	1	<b>43</b>
Piombino Dese	PD	BRE	ETRA	14	<b>18</b>
Resana	TV	BRE	ETRA	2	<b>23</b>
Romano d'Ezzelino	VI	BRE	ETRA	2	<b>16</b>
Rosà	VI	BRE	ETRA	5	<b>32</b>
Rossano Veneto	VI	BRE	ETRA	3	<b>61</b>
San Giorgio in Bosco	PD	BRE	ETRA	2	<b>53</b>
San Martino di Lupari	PD	BRE	ETRA	3	<b>37</b>
San Pietro in Gu	PD	BRE	ETRA	2	<b>6</b>
Santa Giustina in Colle	PD	BRE	ETRA	5	<b>34</b>
Schiavon	VI	BRE	ETRA	1	<b>33</b>
Tezze sul Brenta	VI	BRE	ETRA	3	<b>20</b>
Fumane	VR	VER	Acque Veronesi	2	<b>nd</b>
Grezzana	VR	VER	Acque Veronesi	1	<b>nd</b>
Marano di Valpolicella	VR	VER	Acque Veronesi	1	<b>nd</b>
Montecchia di Crosara	VR	VER	Acque Veronesi	6	<b>nd</b>
Negrar	VR	VER	Acque Veronesi	1	<b>nd</b>
San Giovanni Ilarione	VR	VER	Acque Veronesi	14	<b>nd</b>
Castel d'Azzano	VR	VER	Acque Veronesi	1	<b>76</b>
Mozzecane	VR	VER	Acque Veronesi	3	<b>14</b>
Roncà	VR	VER	Acque Veronesi		<b>nd</b>
San Giovanni Lupatoto	VR	VER	Acque Veronesi	9	<b>35</b>
San Martino Buon Albergo	VR	VER	Acque Veronesi	3	<b>16</b>
Sommacampagna	VR	VER	Acque Veronesi	3	<b>57</b>
Sona	VR	VER	Acque Veronesi	11	<b>52</b>
Verona	VR	VER	Acque Veronesi	72	<b>6</b>
Villafranca di Verona	VR	VER	Acque Veronesi	7	<b>52</b>
Povegliano Veronese	VR	VER	Acque Veronesi	2	<b>92</b>
Buttapietra	VR	VER	Acque Veronesi	3	<b>80</b>
Isola della Scala	VR	VER	Acque Veronesi	7	<b>75</b>
San Bonifacio	VR	VER	Acque Veronesi	4	<b>101</b>
Zevio	VR	VER	Acque Veronesi	4	<b>68</b>
Bardolino	VR	VER	AGS	7	<b>80</b>
Brenzzone	VR	VER	AGS	4	<b>12</b>

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1534 del 03 novembre 2015**

pag. 13/13

Comune	Prov.	Consiglio di Bacino	Gestore	n. pozzi pubblici	Quota (m dal P.C.) inizio prima fenestrazione pozzo
Castelnuovo	VR	VER	AGS	5	<b>73</b>
Cavaion	VR	VER	AGS	2	<b>67</b>
Dolcè	VR	VER	AGS	6	<b>15</b>
Lazise	VR	VER	AGS	8	<b>16</b>
Malcesine	VR	VER	AGS	3	<b>30</b>
Peschiera	VR	VER	AGS	4	<b>100</b>
Rivoli	VR	VER	AGS	2	<b>nd</b>
S. Zeno di Montagna	VR	VER	AGS	1	<b>280</b>
Valeggio sul Mincio	VR	VER	AGS	6	<b>46</b>
Caprino	VR	VER	AGS	1	<b>nd</b>
Ferrara di M.Baldo	VR	VER	AGS	6	<b>nd</b>
Montecchio Maggiore	VI	VCH	Acque del Chiampo	5	<b>32</b>
Quinto di Treviso	TV	LAG	Veritas	19	<b>120</b>
Zero Branco	TV	LAG	Veritas	11	<b>20</b>
Morgano	TV	LAG	Veritas	5	<b>20</b>
Treviso	TV	LAG	Veritas	5	<b>131</b>
Bressanvido	VI	BAC	Acque Vicentine	2	<b>15</b>
Dueville	VI	BAC	Aps e Acque Vicentine	5	<b>20</b>
Sandrigo	VI	BAC	Acque Vicentine	2	<b>98</b>
Tot. Pozzi				467	

nd = valore non disponibile

Abbreviazioni Consigli di Bacino:

BAC: Bacchiglione; BRE: Brenta; LAG: Laguna di Venezia

VER: Veronese; VCH: Valle del Chiampo; VO: Veneto Orientale

**Allegato F**

PTA vigente	Modifiche proposte
ALLEGATO F	Al punto 2 dell'allegato F il punto finale è sostituito da una virgola e sono aggiunte le seguenti parole: "di cui al punto 2 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006, a prescindere dai valori limite ivi riportati."
ALLEGATO F ... 6. Impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi di rifiuti, centri di cernita di rifiuti	ALLEGATO F ... 6. Impianti di smaltimento e/o di recupero di rifiuti.



**ALLEGATO B alla Dgr n. 1534 del 03 novembre 2015**

pag. 1/4

**MOTIVAZIONI  
DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLE NORME TECNICHE  
DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE****Modifiche di carattere generale (che riguardano più articoli)**

In tutti gli articoli del Piano ove si faceva riferimento all'AATO (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale), si deve ora intendere Consiglio di Bacino (del Servizio Idrico Integrato), ente istituito in sostituzione delle Autorità di Ambito dalla Legge Regionale n. 17 del 17/4/2012.

**Art. 33 – Sfiatori di piena delle reti fognarie miste**

Comma 4: è necessaria una modifica al fine di introdurre una ragionevole tempistica nell'adeguamento, da parte degli enti gestori della rete fognaria, delle dotazioni degli sfiatori di piena delle reti fognarie miste. Si tratta di una modifica la cui opportunità era già emersa nella precedente legislatura e che risulta condivisa dagli uffici della Giunta.

**Art. 34 Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche**

- Comma 1: è necessario eliminare il riferimento agli scarichi industriali, al fine di non ingenerare confusione; le parole delle quali si propone l'eliminazione, sono un refuso di una precedente modifica dell'articolo in oggetto.
- Il nuovo comma fa riferimento esclusivamente alle acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche, prodotte da installazioni o edifici isolati, ubicati in ambiti territoriali singolari, sotto il profilo ambientale, paesaggistico od orografico (per esempio rifugi di alta montagna), dove non è possibile realizzare sistemi di trattamento in loco adeguatamente efficienti a costi sostenibili, inclusi quelli di cui all'art. 21, né provvedere all'allontanamento dei reflui prodotti tramite un classico sistema di collettamento a costi sostenibili. In questi casi il concetto di stabilità e continuità del sistema di collettamento di cui al comma 1 lettera w dell'art. 6, non viene meno purché lo scarico sia indirizzato in fognatura, mediante un sistema di pozzetti, condotte, serbatoi a tenuta, anche mobili, che garantiscano in ogni momento e in ogni punto l'assenza di contatto tra il reflu e l'ambiente esterno, e con scarico finale preceduto da un idoneo sistema di trattamento.

**Art. 37 - Acque reflue industriali**

Viene esplicitamente regolamentato il caso in cui le acque meteoriche di dilavamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 39 sono qualitativamente simili alle acque di processo.

**Art. 38 - Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura**

L'art. 38, comma 2 delle N.T.A. del P.T.A. prevede il divieto da parte dei gestori della rete fognaria di concedere o rinnovare dopo il 31/12/2015 autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in deroga ai valori di concentrazione di cui alla tabella 1, allegato B del P.T.A. nei casi in cui lungo la rete fognaria sono presenti sfiatori di piena.

In considerazione dell'onerosità degli interventi che numerose aziende del territorio regionale sono tenute ad effettuare per provvedere al trattamento delle proprie acque reflue prima del conferimento delle stesse in fognatura, si ritiene opportuno concedere una proroga del termine sopra indicato.

La concessione di un differimento temporale dell'efficacia del divieto previsto dall'art. 38, comma 2 permetterebbe alle aziende del territorio di potersi adeguare, a costo anche di importanti investimenti e con le tempistiche necessarie alle previsioni del Piano e agli stessi gestori di poter programmare ed effettuare gli investimenti utili per adeguare lo stato delle reti alle necessità degli utenti.

**Art. 39 Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio.**

- Comma 1: La congiunzione “non” è eliminata per una migliore lettura e chiarezza.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1534 del 03 novembre 2015**

pag. 2/4

- Comma 3 lettera d): L'integrazione proposta è necessaria per escludere i piazzali di cava o miniera e comunque i piazzali connessi ad attività che comportino movimento di terra, cantieri, lavorazione inerti, laddove è verosimilmente impossibile o eccezionalmente gravoso prevedere la raccolta delle acque di dilavamento, sempre purché il rilascio delle acque di prima pioggia non comporta danneggiamento dei corpi idrici.
- Comma 3 lettera e): Si rendono più precise e dettagliate a livello normativo, anche alla luce di varie osservazioni nel tempo pervenute - e in parte chiarite con le Linee Guida (DGR 80/2011) e con le FAQ - le disposizioni della lettera e) del comma 3.
- Comma 4: Per una migliore e più semplice applicazione della norma, mantenendo comunque i primi due coefficienti di afflusso (0,9 e 0,6), per coefficienti di afflusso inferiori a 0,4 si prevede di non obbligare alla raccolta e al trattamento delle acque di prima pioggia, anche alla luce della considerazione che, in caso di forte permeabilità della pavimentazione, situazione individuata dal coefficiente di afflusso pari o inferiore a 0,4, l'acqua tende ad essere drenata rapidamente nel sottosuolo e la frazione "ruscellante" in superficie è generalmente poco significativa; in ogni caso la realizzazione di interventi di captazione, raccolta e trattamento delle acque di dilavamento, o meglio della frazione residua che costituisce le acque di dilavamento, è poco significativa rispetto ai benefici ambientali ottenibili.
- Con la modifica del comma 5, la norma viene semplificata: infatti una volta definite le categorie di cui al comma 1 e del comma 3, per le quali è richiesta la raccolta e il trattamento delle acque di pioggia, tutte le altre superfici scoperte rimangono libere dall'assoggettamento, senza necessità di ulteriori definizioni, che comportano facilmente errori o omissioni.
- Al comma 6 è introdotta una deroga temporale sia per la predisposizione del piano di adeguamento (30/09/2015), che per la realizzazione degli interventi (31/12/2018).

**Art. 40 – Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee**

Il Piano di tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni, nel seguito denominato "Piano approvato", prevede all'art. 40, alcune "azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee". In particolare, nei commi da 1 a 4, vengono distinte due aree del territorio regionale: da un lato 210 Comuni, indicati in Allegato E al Piano approvato, in cui sono state poste particolari e più stringenti limitazioni ai prelievi di acque sotterranee; dall'altro lato, il resto del territorio regionale, ove le limitazioni ai prelievi idrici sono meno restrittive. Tali disposizioni costituiscono un aggiornamento di quelle che erano presenti nel Piano di tutela delle acque adottato con DGR n. 4453 del 29/12/2004, art. 39 ("Prime azioni per la tutela quantitativa della risorsa idrica"), e basate sulle "Proposte urgenti e temporanee per la protezione quantitativa delle risorse idriche sotterranee", All. C alla DGR n. 4453/2004.

Le "Proposte urgenti e temporanee per la protezione quantitativa delle risorse idriche sotterranee" evidenziavano una consistente diminuzione del livello di falda, nel corso degli anni, in buona parte del territorio regionale, specialmente nell'alta e media pianura. Questa tendenza era stata confermata anche in vista dell'approvazione del Piano di tutela delle acque nel 2009, anche se in tale occasione la formulazione dell'articolo in questione (che è diventato l'art. 40) è stata aggiornata ed ampliata. La conferma di questa tendenza, come detto, ha comportato la necessità di tutelare quantitativamente le falde e ha quindi condotto all'individuazione di 210 Comuni (Allegato E al Piano approvato) all'interno dei quali è stato necessario adottare norme restrittive relativamente ai prelievi idrici da acqua sotterranea, in considerazione del fatto che le acque sotterranee del Veneto, in particolare dell'alta e media pianura veneta, assumono una importanza sociale ed economica notevolissima poiché consentono l'alimentazione di quasi tutti gli acquedotti pubblici e l'uso potabile nelle aree non servite da acquedotti.

Dalle elaborazioni di dati sui livelli di falda negli ultimi anni (si vedano gli Annali Freatimetrici, Relazione n. 07/12, prodotta da ARPAV – Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio, Settembre 2012), è stato evidenziato che sembra essersi arrestata la tendenza alla diminuzione dei livelli di falda; tale diminuzione negli ultimi anni si è ridotta e in molti casi annullata (il livello di falda si mostra pressoché costante); in vari casi si è anche verificato il fenomeno opposto, ossia l'aumento del livello della falda; in

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1534 del 03 novembre 2015**

pag. 3/4

altri casi l'andamento temporale è variabile, ma non riconducibile con certezza ad una diminuzione del livello nel lungo periodo.

Venendo a mancare, quindi, i presupposti che hanno portato a un'esigenza di disposizioni restrittive per un numero così elevato di Comuni, si è resa necessaria una revisione della porzione territoriale del Veneto da sottoporre a tutela quantitativa.

Nello stesso tempo, è stata compiuta una ricognizione dei pozzi destinati all'approvvigionamento idropotabile pubblico. I dati sono stati forniti dai Consigli di Bacino o in alcuni casi direttamente dai Gestori del Servizio Idrico Integrato. Tale ricognizione ha portato all'identificazione di 138 Comuni nel cui territorio sono presenti pozzi pubblici per l'approvvigionamento idropotabile. Per gran parte di questi Comuni sono indicate le profondità indicative degli acquiferi da tutelare; ove le profondità non sono indicate, verrà compiuta una valutazione caso per caso, nell'eventualità di una proposta di utilizzo della falda. In questa ricognizione sono compresi anche i pozzi utilizzati in situazioni di emergenza e quelli che, sebbene non chiusi, sono fuori servizio e/o per i quali negli ultimi anni la portata emunta è stata pari a zero: tali pozzi infatti possono comunque essere utilizzati in alcune occasioni e quindi la qualità delle acque emunte deve essere in ogni caso salvaguardata.

Tali Comuni, suddivisi in due tabelle, andranno a costituire i nuovi Allegati E1 ed E2 alle Norme Tecniche del Piano di tutela delle Acque.

Sono proprio questi i Comuni, con le relative profondità di falda, per i quali vengono posti vincoli alle derivazioni idriche.

Vengono inoltre fatte alcune modifiche e alcune puntualizzazioni relative ai vincoli da rispettare nelle falde protette.

Per i motivi sopraesposti, buona parte dell'articolo 40 è stata riscritta, e per comodità di lettura viene riportato integralmente l'articolo nella nuova versione proposta.

**Art. 44 – Deroche al deflusso minimo vitale**

E' di prioritaria importanza garantire la permanenza nel corso d'acqua, interessato dalla derivazione, del deflusso minimo vitale (DMV) stabilito, anche mediante la valutazione di tutti gli aspetti connessi al suo corretto rilascio nel tempo.

Nessuna norma disciplina la modifica temporanea delle modalità di rilascio del DMV qualora sussistano motivate esigenze di interventi alle opere di derivazione esistenti, ai fini di garantire il corretto rilascio del DMV medesimo, non realizzabili senza ricorrere a tale modifica del rilascio, ad esempio nei casi di manutenzioni ordinarie e straordinarie, a seguito delle indicazioni derivanti dall'applicazione del piano di monitoraggio e controllo dell'impianto, ma anche per sopravvenute disposizioni normative.

Si è scelta la procedura cautelativa già prevista dall'art. 44 nel caso di deroghe (per limitati e definiti periodi di tempo): ordinanza del Presidente della Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, sentite le autorità di bacino e le province territorialmente interessate.

Resta fermo il divieto di pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo di qualità per il corpo idrico interessato.

**ALLEGATO E**

L'Allegato E "Comuni compresi nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi" del PTA vigente è sostituito dagli allegati E1 ed E2, che presentano due elenchi di Comuni con le relative profondità da tutelare, uno per i Comuni posti in zone non vulnerabili da nitrati (E1) e uno per quelli posti in zone vulnerabili da nitrati (E2).

**ALLEGATO F (riferito all'art. 39)**

L'integrazione proposta al punto 2 dell'allegato F è necessaria per meglio dettagliare a quali attività si fa riferimento: impianti di produzione e trasformazione di metalli, come elencati nel citato punto 2 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, fermo restando che la norma trova applicazione indipendentemente dalla categoria, capacità di lavorazione o di produzione. Con la puntualizzazione si evitano, per esempio, dubbi di applicazione alle carpenterie metalliche, alle lavorazioni che comportano la sola piegatura a freddo di lamiere etc...

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1534 del 03 novembre 2015**

pag. 4/4

Viene inoltre precisato il punto 6 relativo alle attività connesse al trattamento dei rifiuti: i depositi e stoccaggi di rifiuti sono comunque compresi nelle casistiche del comma 1 dell'art. 39, e in ogni caso al comma 4 dell'art. 39 viene prevista, ove ci sia dilavamento di sostanze pericolose, la necessità di un'opportuna pavimentazione al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo di sostanze pericolose, nonché di trattamento e autorizzazione.